SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 272**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 novembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 2 novembre 1990.

Norme relative alla fruizione da parte degli esercenti le professioni legali e degli appartenenti alle categorie equiparate del servizio di informatica giuridica attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, aggiunti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759;

Ritenuta la necessità di disciplinare la fruizione da parte degli esercenti le professioni legali e degli appartenenti alle categorie equiparate del servizio di informatica giuridica attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli avvocati, i procuratori legali, i praticanti procuratori legali, i dottori commercialisti, iscritti nei rispettivi albi professionali, i notai nonché i dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, sono ammessi, previa istanza, ad usufruire del servizio di informatica giuridica ai sensi dell'art. 14 dello stesso decreto presidenziale.

Art. 2.

1. I soggetti di cui all'art. 1 versano, alla fine della ricerca o al momento della consegna del tabulato, il corrispettivo determinato in base alla durata del collegamento o al numero dei caratteri in output.

2. Il corrispettivo è pari a lire duemilacinquecento per ogni periodo di collegamento di cinque minuti o frazione di esso oppure per ogni gruppo di quattromila caratteri in output o frazione di esso.

3. I due parametri operano disgiuntamente, nel senso che la eccedenza di uno solo dei due determina il parametro da applicare.

4. In caso di ricerca senza stampa dei documenti la somma è determinata in base alla sola durata del collegamento.

5. Il computo del numero dei caratteri e dei minuti primi viene effettuato a fine ricerca dallo stesso terminale con indicazione dell'importo complessivo dovuto.

6. Il corrispettivo, determinato ai sensi dei precedenti commi, è versato a mezzo delle marche a madre e figlia di cui all'art. 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 99; la prima parte delle marche si applica sulla richiesta di fruizione del servizio informatico e l'altra sul documento attestante l'ammontare complessivo del costo di cui al comma 5.

Art. 3.

1. Le modalità per la fruizione del servizio sono stabilite dal capo dell'ufficio giudiziario, valutate le prevalenti esigenze dei soggetti che, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, fruiscono gratuitamente del servizio.

2. Il capo dell'ufficio giudiziario designa il cancelliere responsabile del servizio il quale può avvalersi della collaborazione di altri dipendenti con qualifica funzionale non inferiore alla quinta ai sensi della legge 11 maggio 1980, n. 312.

Art. 4.

1. I soggetti di cui all'art. 1, per accedere al servizio di informatica giuridica, devono farne richiesta utilizzando i moduli disponibili presso gli uffici in cui il servizio è attivato.

2. I moduli sono predisposti su due fogli a ricalco secondo il modello *«A»* annesso al presente decreto.

3. I primi fogli dei moduli, ordinati numericamente giorno per giorno, sono custoditi dal responsabile del servizio di cui all'art. 3.

Art. 5.

1. Il Ministero di grazia e giustizia è esonerato da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti od indiretti, ed in particolare per i danni derivanti da eventuali inesattezze od incompletezze dei dati contenuti nei propri archivi, nonché per le eventuali sospensioni del servizio.

Art. 6.

1. Il servizio di informatica giuridica disciplinato dal presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1991.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 2 novembre 1990

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

Il Ministro del tesoro
CARLI

MODELLO *A*

Foglio 1
(Copia per il richiedente)

SERVIZIO DI RICERCA DOCUMENTAZIONE GIURIDICA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

MODULO DI RICHIESTA

.... (1)

Data: ....

Ora: ....

Richiedente: ....

Caratteri trasmessi n.: ....

Tempo di collegamento m.: ....

Archivi consultati: ....

Costo della ricerca: ....

Il responsabile del servizio

....

(1) Indicazione dell'ufficio.

Foglio 2
(Copia per l'ufficio)

SERVIZIO DI RICERCA DOCUMENTAZIONE GIURIDICA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

MODULO DI RICHIESTA

.... (1)

Data: ....

Ora: ....

Richiedente: ....

Caratteri trasmessi n.: ....

Tempo di collegamento m.: ....

Archivi consultati: ....

Costo della ricerca: ....

Il responsabile del servizio

....

(1) Indicazione dell'ufficio

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Il testo degli articoli 14 e 15 del D.P.R. n. 322/1981 (Regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione), aggiunti dall'art. 2 del D.P.R. n. 759/1985 (Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322), è il seguente:

«Art. 14. — *Gli esercenti le professioni legali sono ammessi ad* usufruire del servizio di informatica giuridica attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il centro elettronico di documentazione, osservando le modalità stabilite dai capi degli uffici e dietro corresponsione della somma di lire duemilacinquecento,il corrispettivo di ogni ricerca che comporti fino ad un massimo di cinque minuti di collegamento e/o 4000 caratteri in output.

Per la disciplina di tale servizio saranno emanate apposite norme con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto, con quello del Tesoro, che fisserà anche la data di attivazione del servizio medesimo, fino alla quale resta fermo il servizio gratuito per le categorie professionali che già ne fruiscono.

Gli esercenti le professioni legali sono ache ammessi a frequentare i corsi di addestramento e di aggiornamento organizzati dal centro elettronico di documentazione della Cassazione e sono tenuti al preventivo pagamento, per ciascun corso, a titolo di rimborso spese, della somma di lire centomila da versare con le modalità di cui all'art. 11, comma *quarto. Tale misura potrà essere revisionata in* relazione agli eventuali maggiori costi, sempre con la forma del decreto interministeriale di cui all'art. 11.

Art. 15. — Le disposizioni dell'art. 14 si applicano anche nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui alle categorie *A* e *B* dell'art. 4, i quali accedono al servizio di informatica per ragioni inerenti al loro ufficio.

L'accesso a tale servizio è gratuito per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato sia centrali che periferiche di livello almeno provinciale, purché su richiesta della amministrazione di appartenenza fatta per ragioni di ufficio.

I magistrati usufruiranno gratuitamente del servizio di informatica sia mediante l'uso diretto dei terminali degli uffici giudiziari, sia mediante l'uso di terminali o altre apparecchiature installati a proprie spese e tecnicamente compatibili con la rete».

Nota all'art. 1:

— Per il testo degli articoli 14 e 15 del D.P.R. n. 322/1981 si veda la nota alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 99/1989 (Nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria) è il seguente:

«Art. 1. — 1. I diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato a norma della legge 24 dicembre 1976, n. 900, sono corrisposti a mezzo delle speciali marche per diritti di cancelleria, ovvero a mezzo versamento dei relativi importi sul conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma, istituito a norma della legge 7 febbraio 1979, n. 59, osservate le modalità di cui all'art. 2».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 322/1981 si veda la nota alle premesse.

— La legge n. 312/1980 reca: «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato».

90A4909

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 settembre 1990.

Prima variazione al bilancio di previsione del Fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1990.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che prevede la costituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977, nonché dell'art. 2 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 83/516/CEE del 17 ottobre 1973;

Considerato che il predetto Fondo di rotazione, ai sensi della citata legge, ha una propria autonomia amministrativa;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1990, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del «Fondo di rotazione» per l'anno finanziario 1990;

Vista la lettera dell'INPS n. 350216 del 21 marzo 1990, con la quale il predetto istituto prevede un versamento a saldo del contributo per l'anno 1989 nella misura di L. 29.811.000.000;

Vista la lettera n. 6347 del 4 settembre 1990, con la quale l'INPS ha, invece, accertato e versato l'importo di L. 23.949.669.811 a titolo di saldo del contributo dovuto per l'anno 1989 ai sensi dell'art. 25 della legge n. 845/1978;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 221, recante «nuove norme per l'attuazione della politica mineraria» che, all'art. 10, pone a carico del «Fondo di rotazione» il finanziamento delle attività previste dal primo comma dello stesso articolo, si rende necessario istituire, nel bilancio di previsione per l'anno 1990 del «Fondo di rotazione» apposito capitolo di spesa per memoria, considerato che i relativi oneri non sono attualmente stimabili e che, presumibilmente, matureranno nel prossimo anno;

Considerata la necessità di adeguare alle effettive esigenze di spesa lo stanziamento iscritto in bilancio per l'amministrazione del «Fondo di rotazione» in conseguenza della informatizzazione, fra l'altro, di tutti i flussi finanziari intercorrenti tra l'Italia e la CEE, viene disposta una variazione in aumento al capitolo 1031 del bilancio di L. 400.000.000;

Considerato che la CEE provvederà al cofinanziamento di alcune delle predette maggiori spese di amministrazione, nel bilancio del «Fondo di rotazione» per il corrente anno viene istituito «per memoria» un apposito capitolo di entrata;

Considerate le intese intercorse con il Ministero degli affari esteri in ordine all'amministrazione degli interventi finanziari del Fondo sociale europeo per iniziative formative poste in essere dal predetto dicastero a favore dei lavoratori italiani emigrati e loro famiglie (art. 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 4255 del 19 dicembre 1988) si rende necessaria istituire nel bilancio di previsione per il corrente anno del «Fondo di rotazione», appositi capitoli di entrata e di spesa;

Decreta:

Art. 1.

Nel bilancio delle entrate del «Fondo di rotazione» per l'esercizio 1990 sono istituiti i seguenti capitoli:

Entrate correnti:

Cap. 5213. — Cofinanziamenti CEE per le esigenze previste dai regolamenti comunitari che impongono l'obbligo di informatizzazione ai fini del monitoraggio, sorveglianza e valutazione, dei progetti cofinanziati	*per memoria*

Entrate per partite di giro:

Cap. 5302. — Interventi del F.S.E. ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 4255 del 19 dicembre 1988 per iniziative formative poste in essere dal Ministero degli affari esteri a favore dei lavoratori italiani emigrati e loro famiglie.	*per memoria*

Art. 2.

Allo stato di previsione delle entrate del «Fondo di rotazione» per l'esercizio 1990 è apportata la seguente variazione in diminuzione:

Entrate in conto capitale:

Cap. 5211. — Versamenti da parte dell'INPS di due terzi delle maggiori entrate derivanti dalla dinamica salariale del contributo relativo all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria .	— 5.861.330.189
Totale entrate . . .	— 5.861.330.189

Art. 3.

Nel bilancio delle spese del «Fondo di rotazione» per l'esercizio 1990 sono istituiti i seguenti capitoli:

Spese in conto capitale:

Cap. 5127. — Finanziamento delle iniziative rivolte a promuovere, fino al 31 dicembre 1990 il reimpiego dei lavoratori minerari, in attuazione dell'art. 10 della legge n. 221/1990	*per memoria*

Spese per partite di giro:

Cap. 5202. — Finanziamenti del F.S.E. per le iniziative formative poste in essere dal Ministero degli affari esteri a favore dei lavoratori emigrati e loro famiglie, in attuazione dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 4255 del 19 dicembre 1988	*per memoria*

Art. 4.

Allo stato di previsione della spesa del «Fondo di rotazione» per l'esercizio 1990 è apportata la seguente variazione in aumento:

Spese correnti:

Cap. 1031. — Spese relative all'amministrazione del «Fondo di rotazione» nonché spese connesse al conseguimento dei fini per i quali il «Fondo» è stato costituito	+ 400.000.000

Spesa in conto capitale:

Cap. 5121. — Contributi da erogare agli organismi indicati nella decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, ecc. . . .	— 6.261.330.189
Totale spese a pareggio . . .	— 5.861.330.189

Roma, 29 settembre 1990

p. *Il Ministro:* GRIPPO

90A4910

DECRETO 2 ottobre 1990.

Terza variazione al bilancio di previsione del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1990.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che istituisce il Fondo per la mobilità della manodopera;

Visto l'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze dello Stato in materia di formazione professionale;

Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 40;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1979, concernente la disciplina per l'amministrazione del Fondo sopracitato;

Visto il decreto ministeriale del 13 marzo 1990, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per la mobilità della manodopera dell'esercizio 1990 tenuto conto di un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1988 stimato in L. 8.781.362.222;

Considerato che sul cap. 1001 della spesa del corrente esercizio risulta iscritto uno stanziamento di lire 50.000.000;

Visto il decreto ministeriale del 6 aprile 1990 con il quale è stato disposto il riconoscimento del debito di L. 45.488.895 relativo alle forniture rimaste da saldare al 31 dicembre 1989 con imputazione al sopracitato capitolo 1001 del bilancio;

Ritenuta la necessità di adeguare mediante variazioni in aumento per ulteriori L. 50.000.000 lo stanziamento iscritto al predetto capitolo del bilancio per l'esercizio finanziario in corso;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1990 con il quale è stato approvato il conto consuntivo del Fondo per la mobilità per l'esercizio 1989 ed accertato in L. 8.447.173.943 effettivo avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1989, mentre è ancora in corso di rilevazione amministrativa la determinazione dell'ammontare dei residui impropri che insistono sul bilancio stesso al fine della loro eliminazione delle risultanze contabili;

Ritenuto, pertanto, necessario apportare le conseguenti rettifiche al bilancio di previsione del Fondo per la mobilità per l'anno 1990;

Decreta:

Articolo unico

Al bilancio di previsione del Fondo per mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

Avanzo di amministrazione dell'esercizio 1989	— 334.188.279

Parte II - SPESE

In aumento:	
Cap. 1001. — Spese relative all'amministrazione del Fondo per la mobilità della manodopera, nonché spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il «Fondo» è stato costituito	+ 50.000.000
In diminuzione:	
Cap. 1402. — Spese per la predisposizione ed il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo (art. 18, lettera *e*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	— 384.000.000
Cap. 1405. — Spese per il finanziamento delle iniziative di formazione professionale d'intesa con le regioni e tramite esse nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro (art. 18, lettera *h*), della legge n. 845/78)	— 188.279
Somma algebrica a pareggio . . .	— 334.188.279

Roma, 2 ottobre 1990

p. *Il Ministro:* GRIPPO

90A4911

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 novembre 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 20, 21 e 22 settembre 1990: ufficio del registro di Sassari, per la disinfestazione dei locali di detto ufficio;

in data 22 settembre 1990: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Bologna; uffici del registro successioni; bollo, demanio, ammende e conservatoria dei registri immobiliari di Catania, per la disinfestazione e derattizzazione dei locali dei detti uffici;

in data 26 settembre 1990: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Oristano, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 29 settembre 1990: uffici del registro di Latina, di Castrovillari e di Trapani; conservatoria dei registri immobiliari di Trapani, per la disinfestazione dei locali dei detti uffici;

in data 6 ottobre 1990: ufficio del registro di Padova e conservatoria dei registri immobiliari di Cosenza, per la disinfestazione dei locali dei detti uffici; ufficio del registro di Catanzaro per un incendio verificatosi nei locali a piano terra dello stabile ove trovasi ubicato il detto ufficio;

in data 8 ottobre 1990: conservatoria dei registri immobiliari di Cosenza, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro, uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e conservatorie dei registri immobiliari è accertato come segue:

IN DATA 20, 21 E 22 SETTEMBRE 1990

Regione Sardegna.

ufficio del registro di Sassari.

IN DATA 22 SETTEMBRE 1990

Regione Emilia-Romagna:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Bologna.

Regione Sicilia:

ufficio del registro successioni di Catania;

ufficio del registro bollo, demanio e ammende di Catania;

conservatoria dei registri immobiliari di Catania.

IN DATA 26 SETTEMBRE 1990

Regione Sardegna.

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Oristano.

IN DATA 29 SETTEMBRE 1990

Regione Lazio:

ufficio del registro di Latina.

Regione Calabria:

ufficio del registro di Castrovillari.

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Trapani;

conservatoria dei registri immobiliari di Trapani.

IN DATA 6 OTTOBRE 1990

Regione Veneto:

ufficio del registro di Padova.

Regione Calabria:

conservatoria dei registri immobiliari di Cosenza;

ufficio del registro di Catanzaro.

IN DATA 8 OTTOBRE 1990

Regione Calabria:

conservatoria dei registri immobiliari di Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1990

Il Ministro: FORMICA

90A4952

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 novembre 1990.

Attribuzione alle regioni e all'Automobile club d'Italia di somme pari a quelle devolute per l'anno 1988 a titolo di imposta di soggiorno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, che prevede la devoluzione, a favore delle province, del dieci per cento delle somme riscosse dai comuni a titolo di imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni nonché delle relative sanzioni ed interessi;

Rilevato che ai sensi del citato comma 2 le province trattengono il settanta per cento delle somme ricevute e versano il restante trenta per cento allo Stato;

Ritenuto che le somme come sopra ricevute dallo Stato debbono essere prioritariamente destinate, a norma del comma 3 del citato art. 6, alle regioni ed all'ente esattore dell'imposta di soggiorno a titolo di compensazione delle minori entrate causate dalla soppressione dell'imposta in questione disposta con l'art. 10, comma 1, del predetto decreto-legge n. 66/1989;

Visto il comma 2 del citato art. 10, con il quale è stabilito che, per gli anni 1989 e 1990, alle regioni sono attribuite somme di importo pari a quelle devolute a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 agli enti beneficiari del gettito di tale imposta, esclusi i comuni e le sezioni autonome per l'esercizio del credito alberghiero e turistico;

Visto il comma 3 dello stesso art. 10 il quale prevede che all'ente incaricato della riscossione della predetta imposta sono attribuite, per il solo anno 1989, somme di importo pari a quelle trattenute a titolo di aggio per la riscossione dell'imposta relativa all'anno 1988;

Ritenuto che l'attribuzione delle cennate somme alle regioni e all'ente già incaricato della riscossione della soppressa imposta di soggiorno, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, deve essere disposta secondo modalità e termini da stabilire con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del suindicato decreto-legge n. 66/1989;

Visto che nell'anno 1989, in base alle risultanze del conto consuntivo, risultano affluite al cap. 3757 dello stato di previsione dell'entrata per il medesimo anno 1989 somme pari a L. 50.772.248.255, ai sensi del citato art. 6, comma 2;

Vista la nota n. 1112 del 21 dicembre 1989, con la quale l'Automobile club d'Italia, incaricato del servizio di riscossione dell'imposta di soggiorno sul territorio nazionale, ha chiesto la corresponsione, per l'anno 1989, di una somma pari a quella trattenuta a titolo di aggio per la riscossione dell'imposta di soggiorno relativa all'anno 1988;

Vista la nota n. 184 del 3 luglio 1990 dell'Automobile club d'Italia con l'allegato elaborato contabile dal quale si evincono le somme di competenza dell'anno 1988 devolute agli enti beneficiari del gettito dell'imposta di soggiorno sulla base dei versamenti effettuati all'ente esattore a tutto il 31 dicembre 1989, nonché gli importi dei relativi aggi di spettanza dell'Automobile club d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Sono attribuite alle regioni, per l'anno 1989, somme di importo pari a quelle devolute a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 ai seguenti enti beneficiari del gettito di tale imposta per l'importo a fianco indicato, esclusi i comuni e le sezioni autonome per l'esercizio del credito alberghiero e turistico:

a) aziende di soggiorno. . . .	L.	36.482.910.949
b) enti provinciali del turismo	»	5.375.791.704
c) enti regionali	»	620.566.026
In totale . . .	L.	42.479.268.679

La somma da corrispondere a ciascuna regione è quella indicata nell'unito elenco, che fa parte integrante del presente decreto, compilato sulla base dell'apposito elaborato contabile, rilasciato dall'Automobile club d'Italia, come indicato nelle premesse.

Per l'anno 1990 alle regioni sono attribuite somme in misura pari a quelle assegnate per l'anno 1989, ovvero somme proporzionalmente ridotte qualora i versamenti affluiti allo Stato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, siano inferiori, in base alle risultanze del conto consuntivo per l'anno 1990, al complessivo importo di L. 42.479.268.679.

Art. 2.

Sono attribuite, per il solo anno 1989, all'Automobile club d'Italia, incaricato della riscossione dell'imposta di soggiorno, somme di importo pari a quelle trattenute a titolo di aggio per la riscossione dell'imposta relativa all'anno 1988.

La somma da corrispondere, di complessive lire 6.872.310.752, è quella risultante dall'elaborato contabile, rilasciato dall'Automobile club d'Italia, di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1990

p. *Il Ministro dell'interno*
FAUSTI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

SOMME DA CORRISPONDERE A CIASCUNA REGIONE PER GLI ANNI 1989 E 1990 A TITOLO DI SOPPRESSA IMPOSTA DI SOGGIORNO.

Regione		Importo annuale
Piemonte	L.	784.619.528
Valle d'Aosta	»	765.046.506
Lombardia	»	4.526.161.377
Veneto	»	9.506.618.320
Friuli-Venezia Giulia	»	1.991.074.161
Liguria	»	3.776.948.919
Emilia-Romagna	»	6.150.440.594
Toscana	»	4.532.436.918
Umbria	»	655.061.275
Marche	»	1.338.711.969
Lazio	»	1.409.270.241
Abruzzo	»	717.837.136
Molise	»	23.278.622
Campania	»	2.379.830.295
Puglia	»	779.763.991
Basilicata	»	89.384.568
Calabria	»	409.128.959
Sicilia	»	1.243.060.402
Sardegna	»	1.400.594.898
Importo nazionale	L.	42.479.268.679

90A4920

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 ottobre 1990.

Revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle direzioni provinciali del Tesoro, disposti mediante procedure automatizzate.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429;

Considerato che, in applicazione degli articoli 5 e 27, rispettivamente commi 3 e 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, occorre fissare i criteri selettivi, stabilendo gli scaglioni di pensioni e stipendi nonché le percentuali delle partite da verificare per la pratica attuazione della revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle direzioni provinciali del Tesoro, disposti mediante procedure automatizzate;

Visti i propri decreti in data 9 luglio 1987 e 4 agosto 1989, con i quali rispettivamente sono state fissate le modalità per il riscontro dei pagamenti disposti fino al 31 dicembre 1987 e fino al 31 dicembre 1988;

Ritenuto opportuno definire gli strumenti e le modalità di pianificazione dei controlli in riferimento ai pagamenti eseguiti nell'anno 1989 tenendo conto della capacità operativa delle singole direzioni provinciali in relazione al carico di lavoro ed alla situazione qualitativa e quantitativa del personale assegnato alle direzioni medesime;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il riscontro di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, in riferimento ai pagamenti eseguiti dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1989, le partite di pensione da verificare sono distinte in quattro scaglioni costituiti dalle pensioni di guerra, dalle pensioni ordinarie, dalle pensioni ferroviarie e degli istituti di previdenza nonché dagli altri assegni vitalizi.

2. La quantità delle partite da verificare, indicata nella allegata tabella *A*, è stabilita in base alle possibilità operative degli uffici, tenendo conto del carico di lavoro di ciascuna direzione e della situazione qualitativa e quantitativa del personale in servizio al 31 dicembre 1989.

Art. 2.

1. Il riscontro di cui all'art. 27, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, in materia di stipendi per i pagamenti eseguiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989 viene effettuato suddividendo le partite di stipendio in cinque scaglioni riferiti rispettivamente ai magistrati, ai dirigenti nonché al personale della scuola, dell'università e dei Ministeri.

2. Nell'ambito degli scaglioni la quantità delle partite da verificare, indicata nell'allegata tabella *B*, è stabilita in base alle possibilità operative degli uffici, tenendo conto del carico di lavoro di ciascuna direzione e della situazione qualitativa e quantitativa del personale in servizio al 31 dicembre 1989.

Art. 3.

1. I riscontri di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto vanno effettuati entro il 31 dicembre 1990.

Il presente decreto ministeriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1990
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 355

TABELLA *A*

SERVIZIO DELLE PENSIONI

QUANTITÀ DELLE PARTITE DA RISCONTRARE

Provincia	Pagamenti disposti nell'anno 1988							Numero totale partite in pagamento
	Guerra	Ordin.	FS-IIPP	Altri	Totale	Perc.	Coeff.	
Agrigento	264	117	109	33	523	3,22	1,09	16.220
Alessandria	279	154	288	72	793	3,00	1,06	26.407
Ancona	371	182	237	46	836	2,86	0,99	29.275
Aosta	37	36	46	12	131	3,05	1,13	4.299
Arezzo	201	93	106	29	429	2,49	0,85	17.239
Ascoli Piceno	152	78	67	20	317	2,07	0,71	15.300
Asti	114	61	100	31	306	3,13	1,09	9.773
Avellino	204	101	56	25	386	2,31	0,78	16.697
Bari	264	294	236	67	861	1,86	0,70	46.378
Belluno	104	47	55	21	227	1,97	0,67	11.495
Benevento	211	96	63	23	393	3,04	1,02	12.936
Bergamo	165	111	132	34	442	1,74	0,62	25.453
Bologna	485	335	525	88	1.433	2,28	0,83	62.724
Bolzano	82	64	83	12	241	1,47	0,54	16.447
Brescia	261	177	205	55	698	2,07	0,74	33.658
Brindisi	158	115	85	25	383	2,93	1,05	13.051
Cagliari	211	332	234	63	840	3,00	1,17	28.013
Caltanissetta	112	67	58	13	250	2,67	0,94	9.378
Campobasso	186	66	52	17	321	2,76	0,90	11.612
Caserta	315	250	128	36	729	2,59	0,94	28.113
Catania	247	256	218	53	774	2,16	0,81	35.837
Catanzaro	304	129	120	40	593	2,36	0,79	25.146
Chieti	257	80	53	24	414	2,17	0,69	19.064
Como	136	101	127	34	398	1,94	0,70	20.528
Cosenza	295	148	117	36	596	2,57	0,88	23.168
Cremona	99	54	99	15	267	1,79	0,64	14.884
Cuneo	168	103	121	40	432	1,87	0,66	23.047
Enna	87	36	32	13	168	2,51	0,83	6.682
Ferrara	150	61	97	24	332	1,94	0,66	17.107
Firenze	400	319	421	98	1.238	2,00	0,73	62.023
Foggia	243	159	170	49	621	2,90	1,03	21.421
Forlì	341	160	216	51	768	2,50	0,86	30.762
Frosinone	632	199	128	40	999	3,73	1,19	26.772
Genova	347	274	407	101	1.129	1,84	0,67	61.404
Gorizia	91	65	59	14	229	2,12	0,76	10.777
Grosseto	117	74	79	27	297	2,66	0,94	11.181
Imperia	143	92	98	34	367	2,78	0,98	13.205
Isernia	136	40	33	13	222	4,41	1,40	5.035
La Spezia	167	176	81	41	465	2,05	0,76	22.728
Latina	361	179	96	38	674	3,67	1,24	18.345
Lecce	298	199	86	40	623	2,17	0,76	28.744
Livorno	141	98	102	28	369	1,87	0,67	19.719
Lucca	247	129	108	32	516	2,24	0,77	23.068
L'Aquila	224	108	97	29	458	2,52	0,86	18.170
Macerata	233	68	66	20	387	2,32	0,74	16.691

Provincia	Pagamenti disposti nell'anno 1988							Numero totale partite in pagamento
	Guerra	Ordin.	FS-IIPP	Altri	Totale	Perc.	Coeff.	
Mantova	149	76	114	27	366	2,32	0,81	15.777
Massa-Carrara	245	91	70	24	430	2,90	0,95	14.818
Matera	92	37	36	11	176	2,70	0,90	6.523
Messina	165	170	148	41	524	1,58	0,59	33.142
Milano	656	498	738	153	2.045	1,78	0,65	114.871
Modena	250	133	140	35	558	2,11	0,73	26.502
Napoli	760	766	615	123	2.264	2,29	0,86	98.814
Novara	117	76	123	35	351	1,91	0,68	18.419
Nuoro	123	90	48	34	295	3,05	1,07	9.662
Oristano	61	59	32	19	171	2,99	1,09	5.722
Padova	308	198	184	48	738	2,14	0,76	34.409
Palermo	399	354	315	83	1.151	2,28	0,84	50.434
Parma	209	96	125	35	465	2,02	0,69	23.074
Pavia	143	86	171	33	433	1,92	0,69	22.510
Perugia	491	167	182	41	881	2,34	0,77	37.584
Pesaro	209	89	95	26	419	2,32	0,78	18.095
Pescara	142	89	65	19	315	2,01	0,71	15.645
Piacenza	91	61	57	18	227	1,46	0,52	15.504
Pisa	181	100	122	27	430	1,97	0,69	21.872
Pistoia	98	54	69	20	241	2,07	0,72	11.662
Pordenone	156	58	54	24	292	2,24	0,73	13.026
Potenza	161	73	58	28	320	2,57	0,86	12.453
Ragusa	105	68	52	19	244	2,39	0,84	10.211
Ravenna	198	65	88	27	378	1,92	0,63	19.706
Reggio Calabria	273	162	211	42	688	2,57	0,91	26.785
Reggio Emilia	167	66	91	22	346	1,77	0,60	19.515
Rieti	99	50	36	16	201	2,39	0,81	8.401
Roma	1.585	1.601	928	312	4.426	1,94	0,72	228.646
Rovigo	125	61	76	18	280	2,81	0,97	9.958
Salerno	357	237	173	47	814	2,11	0,75	38.492
Sassari	112	178	100	35	425	2,15	0,84	19.750
Savona	144	101	159	37	441	2,55	0,92	17.300
Siena	144	64	97	25	330	2,27	0,78	14.562
Siracusa	119	126	85	27	357	2,52	0,94	14.176
Sondrio	47	34	56	10	147	1,89	0,69	7.789
Taranto	91	178	68	26	363	1,60	0,64	22.724
Teramo	192	82	63	21	358	2,94	0,98	12.177
Terni	169	91	77	23	360	2,90	1,00	12.434
Torino	438	407	521	145	1.511	2,03	0,75	74.375
Trapani	170	101	90	28	389	2,40	0,84	16.229
Trento	166	138	145	30	479	1,93	0,71	24.784
Treviso	274	141	158	44	617	1,94	0,67	31.863
Trieste	134	138	159	31	462	1,91	0,72	24.131
Udine	290	153	162	55	660	1,94	0,67	33.955
Varese	139	100	127	35	401	1,87	0,67	21.494
Venezia	281	220	258	50	809	2,11	0,77	38.392
Vercelli	103	61	98	34	296	2,34	0,82	12.665
Verona	270	184	280	54	788	2,04	0,74	38.546
Vicenza	257	137	147	39	580	1,96	0,68	29.656
Viterbo	206	102	78	27	413	2,64	0,90	15.632

LEGENDA: Guerra = Pensioni di guerra; Ordin. = Pensioni ordinarie; FS-IIPP = Pensioni istituti di previdenza e ferrovie dello Stato; Altre = Altre pensioni o assegni vitalizi; Totale = Totale partite da riscontrare; Perc. = Percentuale partite da riscontrare.

TABELLA *B*

SERVIZIO DEGLI STIPENDI

QUANTITÀ DELLE PARTITE DA RISCONTRARE

Provincia	Pagamenti disposti nell'anno 1988								Numero totale partite in pagamento
	Magis.	Dir.	Scuola	Univ.	Altri	Totale	Perc.	Coeff.	
Agrigento	15	15	180	0	136	346	6,01	1,09	5.759
Alessandria	15	15	119	0	131	280	6,28	1,06	4.459
Ancona	15	22	108	25	188	358	6,11	1,00	5.857
Aosta	9	15	0	0	64	88	11,80	1,13	746
Arezzo	15	15	86	0	93	209	6,17	1,00	3.390
Ascoli Piceno	15	15	120	0	85	235	5,66	1,00	4.154
Asti	13	15	58	0	65	151	7,03	1,09	2.147
Avellino	15	20	174	0	146	355	5,62	1,00	6.313
Bari	19	20	165	42	155	401	1,92	0,70	20.890
Belluno	13	15	54	0	69	151	6,70	1,00	2.255
Benevento	15	15	147	0	106	283	5,69	1,02	4.978
Bergamo	15	16	268	0	101	400	4,94	1,00	8.094
Bologna	21	17	93	62	143	336	2,40	0,83	14.009
Bolzano	15	15	73	0	115	218	6,50	1,00	3.354
Brescia	27	17	293	13	161	511	5,20	1,00	9.834
Brindisi	15	15	133	0	102	265	5,90	1,05	4.493
Cagliari	20	15	125	45	181	386	3,39	1,17	11.375
Caltanissetta	15	15	99	0	78	207	5,82	1,00	3.555
Campobasso	15	15	96	1	136	263	6,22	1,00	4.230
Caserta	22	21	341	0	236	620	5,33	1,00	11.637
Catania	22	15	107	40	107	291	2,28	0,81	12.777
Catanzaro	32	23	388	0	238	681	5,29	1,00	12.870
Chieti	15	15	146	24	125	325	5,48	1,00	5.936
Como	15	18	134	0	124	291	5,79	1,00	5.022
Cosenza	15	15	111	16	107	264	2,53	0,88	10.437
Cremona	15	15	70	0	66	166	6,24	1,00	2.659
Cuneo	15	15	160	0	100	290	5,43	1,00	5.342
Enna	15	15	68	0	56	154	6,27	1,00	2.458
Ferrara	15	15	75	31	104	240	5,93	1,00	4.046
Firenze	21	16	102	44	180	363	2,19	0,73	16.563
Foggia	19	20	285	0	170	494	5,39	1,03	9.169
Forlì	15	15	177	0	130	337	5,47	1,00	6.159
Frosinone	15	18	228	8	155	424	6,34	1,19	6.692
Genova	19	15	83	32	123	272	2,00	0,67	13.603
Gorizia	12	15	47	0	65	139	6,81	1,00	2.042
Grosseto	15	15	71	0	71	172	6,31	1,00	2.726
Imperia	15	15	61	0	79	170	6,51	1,00	2.610
Isernia	9	15	59	0	92	175	9,10	1,40	1.924
La Spezia	15	15	69	0	84	183	6,42	1,00	2.849
Latina	15	17	225	0	165	422	6,68	1,24	6.315
Lecce	28	21	294	22	183	548	5,28	1,00	10.383
Livorno	15	15	101	0	101	232	5,95	1,00	3.900
Lucca	15	15	117	0	90	237	5,71	1,00	4.150
L'Aquila	20	21	107	22	211	381	6,32	1,00	6.030

Provincia	Pagamenti disposti nell'anno 1988								Numero totale partite in pagamento
	Magis.	Dir.	Scuola	Univ	Altri	Totale	Perc.	Coeff.	
Macerata	15	15	90	26	86	232	5,72	1,00	4.058
Mantova	15	15	113	0	86	229	5,74	1,00	3.993
Massa-Carrara	15	15	66	0	64	160	6,36	1,00	2.515
Matera	15	15	99	0	102	231	6,06	1,00	3.812
Messina	15	15	55	41	65	191	1,70	0,59	11.255
Milano	58	28	136	56	238	516	2,06	0,65	25.027
Modena	15	15	127	35	122	314	5,52	1,00	5.692
Napoli	79	53	328	156	458	1.074	2,53	0,86	42 527
Novara	15	15	98	0	101	229	6,02	1,00	3 801
Nuoro	15	12	113	0	98	238	6,19	1,07	3 845
Oristano	15	14	61	0	66	156	7,05	1,09	2.212
Padova	15	15	90	43	73	236	2,09	0,76	11.277
Palermo	27	26	138	59	179	429	2,45	0,84	17.529
Parma	15	15	32	19	42	123	2,29	0,69	5.370
Pavia	15	15	37	22	43	132	2,20	0,69	6.005
Perugia	15	15	70	32	87	219	2,25	0,77	9.744
Pesaro	15	15	97	0	103	230	6,06	1,00	3.793
Pescara	15	17	115	0	138	285	6,03	1,00	4.729
Piacenza	15	15	65	0	69	164	6,45	1,00	2.543
Pisa	15	15	37	39	59	165	2,12	0,69	7.794
Pistoia	15	15	70	0	60	160	6,25	1,00	2.562
Pordenone	14	15	77	0	63	169	6,10	1,00	2.772
Potenza	17	16	173	11	188	405	5,70	1,00	7.105
Ragusa	15	15	110	0	65	205	5,63	1,00	3.643
Ravenna	15	15	100	0	93	223	5,98	1,00	3.729
Reggio Calabria	30	19	230	13	242	534	5,74	1,00	9.302
Reggio Emilia	15	15	106	0	67	203	5,70	1,00	3.561
Rieti	10	15	54	0	63	142	6,51	1,00	2.181
Roma	73	65	308	145	706	1.297	2,26	0,72	57.498
Rovigo	15	15	81	0	71	182	6,13	1,00	2.967
Salerno	43	28	351	32	311	765	5,56	1,00	13.747
Sassari	15	15	78	17	78	203	2,48	0,84	8.185
Savona	15	15	75	0	83	188	6,31	1,00	2.981
Siena	15	15	25	19	41	115	2,68	0,78	4.289
Siracusa	15	16	130	0	104	265	5,68	1,00	4.663
Sondrio	11	15	58	0	60	144	6,44	1,00	2.237
Taranto	16	16	179	0	122	333	5,45	1,00	6.114
Teramo	15	15	121	0	74	225	5,57	1,00	4.037
Terni	15	15	76	0	76	182	6,22	1,00	2.928
Torino	34	22	119	50	197	422	2,29	0,75	18.451
Trapani	15	15	129	0	126	285	5,80	1,00	4.912
Trento	15	15	60	17	117	224	6,36	1,00	3.521
Treviso	15	15	90	0	107	227	6,15	1,00	3.691
Trieste	15	15	25	21	65	141	2,48	0,72	5.680
Udine	15	15	130	18	143	321	5,75	1,00	5.578
Varese	15	15	172	0	122	324	5,46	1,00	5.930
Venezia	15	15	79	14	112	235	2,35	0,77	10.015
Vercelli	15	15	97	0	82	209	5,95	1,00	3.514
Verona	15	17	215	18	164	429	5,34	1,00	8.031
Vicenza	15	15	203	0	107	340	5,23	1,00	6.507
Viterbo	15	15	89	10	98	227	6,01	1,00	3.776

LEGENDA: Magis. = Magistrati; Dir. = Dirigenti; Scuola = Personale scuola; Univ. = Personale università; Altri = Personale Ministeri vari; Totale = Totale partite da riscontrare; Perc. = Percentuale partite da riscontrare.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 428/1985 reca: «Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni: riorganizzazione delle direzioni provinciali del Tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti».

— Il testo dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 27, comma 7, del D.P.R. n. 429/1986 (Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilità amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del Tesoro e degli organi del sistema informativo) è il seguente:

«Art. 5, comma 3. — Detto riscontro [riscontro da parte delle direzioni provinciali del Tesoro dei tabulati inviati dal Centro nazionale di calcolo e contabilità e dai centri interregionali di elaborazione con i quali danno notizia alle direzioni medesime dei risultati delle lavorazioni e dei controlli automatici eseguiti in relazione alle variazioni di carattere generale da apportare alle partite di pensione a carico delle stesse] avviene in base ai criteri selettivi fissati periodicamente dal Ministro del tesoro con proprio decreto, nel quale sono stabiliti per le diverse direzioni provinciali del Tesoro — tenendo conto delle loro possibilità operative — gli scaglioni di pensioni e la percentuale delle partite da verificare nell'ambito di ogni scaglione».

«Art. 27, comma 7. — Detto riscontro [riscontro da parte delle direzioni provinciali del Tesoro dei tabulati inviati dal Centro nazionale di calcolo e contabilità e dai centri interregionali di elaborazione con i quali danno notizia alle direzioni medesime dei risultati delle lavorazioni e dei controlli automatici eseguiti in relazione alle variazioni di carattere generale da apportare alle partite di stipendio a carico delle stesse] avviene in base ai criteri e con le modalità previste dal comma 3 dell'art. 5».

— Il D.M. 9 luglio 1987 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 24 settembre 1987.

— Il D.M. 4 agosto 1989 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 242 del 16 ottobre 1989.

Nota all'art. 1:

— Per il testo del comma 3 dell'art. 5 del D.P.R. n. 429/1986 si veda nelle note alle premesse.

— Per il titolo della legge n. 428/1985 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

Per il testo del comma 7 dell'art. 27 del D.P.R. n. 429/1986 si veda nelle note alle premesse.

90A4908

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 novembre 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Biccari in provincia di Foggia. (Ordinanza n. 2039/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le risultanze del sopralluogo, in data 8 ottobre 1990, nel quale il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha accertato una situazione di pericolo incombente in via Giardino ex edificio scolastico;

Vista la nota del 12 ottobre 1990, prot. n. 6310, del comune di Biccari con la quale viene segnalata la precarietà statica dell'ex edificio elementare di via Giardino che determina le condizioni di incombente pericolo per la pubblica e privata incolumità e il cui intervento è, di massima, valutato sui due miliardi di lire;

Visto il telex n. 8593 datato 25 ottobre 1990 con il quale il sindaco di Biccari richiede L. 110.000.000 per i primi interventi tesi alla salvaguardia della pubblica incolumità, indicati nel verbale di sopralluogo suddetto;

Ravvisata la necessità, non potendo — per indisponibilità finanziaria — disporre l'intervento risanatore, almeno di provvedere con immediatezza a far eseguire le opere tese alla salvaguardia della pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un primo immediato intervento teso alla salvaguardia della pubblica incolumità, di cui in premessa, è assegnata al comune di Biccari la somma di L. 110.000.000.

Art. 2.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Art. 3.

L'onere di cui alla presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A4921

ORDINANZA 13 novembre 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Cosenza. (Ordinanza n. 2040/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere il cui onere grava sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale, tra l'altro, è stato rifinanziato l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, per gli interventi sui dissesti idrogeologici;

Vista l'ordinanza n. 1032/FPC/ZA del 25 giugno 1987, pubblicata nella *Gazzettta Ufficiale* n. 158 del 9 luglio 1987, con la quale è stato concesso un primo finanziamento di L. 1.000.000.000 per interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Cosenza;

Viste le risultanze del nuovo sopralluogo in data 27 ottobre 1989 nel quale il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha accertato una situazione di pericolo incombente in varie località nel comune di Cosenza;

Vista la nota n. 15454 datata 11 aprile 1990 del comune di Cosenza con la quale si sollecita un ulteriore finanziamento teso all'eliminazione del pericolo incombente per la pubblica e privata incolumità;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di aderire alla richiesta per consentire un immediato intervento integrativo alla sopra citata ordinanza n. 1032/FPC/ZA del 25 giugno 1987, senza il quale potrebbe risultare vanificato il lavoro di consolidamento sinora eseguito, con posssibile permanenza del rischio per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa il comune di Cosenza è autorizzato all'esecuzione delle opere di completamento tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico accertato nell'abitato del comune medesimo.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è assegnata al comune di Cosenza la somma di lire 1.000.000.000.

Detto contributo fa capo all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, come integrato dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

L'ente attuatore è tenuto ad effettuare la consegna dei lavori entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

L'inadempienza, non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, potrà comportare la decadenza del provvedimento con recupero delle somme assegnate.

Art. 4.

Il comune di Cosenza oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A4922

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 14 novembre 1990.

Prezzi al consumo del carburante per autotrazione. (Provvedimento n. 35/1990).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 26 del 6 luglio 1982, e successive modificazioni, che fissa i criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi;

Considerato che sino alla data prevista dal decreto ministeriale 24 gennaio 1983 e successive proroghe, è ancora consentito l'uso di contatori meccanici a tre cifre, nei quali la lettura simultanea del volume erogato e del relativo importo è possibile solo con l'impostazione di prezzi unitari multipli di 5 lire al litro;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Fino alla scadenza del decreto ministeriale 24 gennaio 1983 e successive proroghe, il prezzo massimo alla pompa dei carburanti per autotrazione, qualora superiore alle 1.000 lire/litro, viene arrotondato alle 5 lire/litro secondo il criterio della prevalenza numerica.

Roma, 14 novembre 1990

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

90A4955

DELIBERAZIONE 16 novembre 1990.

Prezzi dei prodotti da riscaldamento. (Provvedimento n. 36/1990).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento CIP n. 26 del 6 luglio 1982, e successive modificazioni, che fissa i criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi;

Considerato che con sentenza dell'11 giugno 1984, la III sezione del T.A.R. del Lazio ha annullato le disposizioni contenute nell'art. 8 del provvedimento CIP n. 26/1982 e che, a seguito di tale annullamento, il valore del margine di distribuzione, non più aggiornato mediante accordi tra le parti, è rimasto pari a quello del 1983 (43.25 L./lt);

Considerato che i prezzi massimi per il gasolio da riscaldamento, sono calcolati sulla base dei prezzi europei rilevati, secondo la direttiva CEE n. 76/491, che esclude i prezzi per consegne inferiori a 2000 litri;

Ritenuta l'opportunità, anche in relazione alla particolare fase congiunturale e alla necessità di assicurare il regolare approvvigionamento di tutto il territorio nazionale, di garantire ai grossisti-rivenditori di prodotti da riscaldamento un margine minimo adeguato ai margini industriali complessivi, come si sono evoluti dal 1982 ad oggi, nonché ai costi indotti dalla maggiore incidenza fiscale rispetto alla media europea;

Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale fonti di energia n. 622426 del 22 ottobre 1990 riguardo lo spostamento di fascia della provincia di Ascoli Piceno;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

1) Il prezzo massimo al consumo per consegne superiori a 2000 litri del gasolio da riscaldamento, nelle province appartenenti alla fascia «C», non può superare il corrispondente prezzo medio europeo al consumo. Per le consegne fino a 2000 litri i prezzi sono determinati dal libero mercato.

2) Nelle province relative alla fascia «A» e «B» i prezzi massimi al consumo per consegne superiori a 2000 litri dei prodotti da riscaldamento sono quelli della fascia «C» diminuiti rispettivamente di 10 L./lt e di 5 L./lt; nelle province relative alle fascie «D» ed «E» gli stessi sono aumentati, rispettivamente, di 5 L./lt e di 10 L./lt (per l'olio combustibile fluido i differenziali sono da intendere espressi in L./kg).

3) Nei comuni ubicati al di sopra dei 1000 metri s.l.m. il prezzo massimo può essere aumentato di 15 L./lt; nelle isole minori di 23 L./lt e per i rifornimenti via acqua, nel bacino lagunare di Venezia, di 18 L./lt (per l'olio combustibile fluido le maggiorazioni sono da intendere espresse in L./kg).

4) Fino al 30 aprile 1991 le aziende distributrici al consumo sono autorizzate a maggiorare i prezzi di cui sopra di L./lt 7 (L./kg 7 per l'olio combustibile fluido).

5) I prezzi massimi si intendono per pagamento in contanti. Gli eventuali interessi dovuti per dilazioni di pagamento dovranno essere rapportati all'ultimo valore medio disponibile del tasso di interesse per prestiti in lire pubblicato dalla Banca d'Italia.

6) La provincia di Ascoli Piceno passa dalla fascia provinciale «B» alla fascia provinciale «C».

7) Sono confermate tutte le disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti in materia in quanto compatibili con il presente provvedimento.

Roma, 16 novembre 1990

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

90A4966

DELIBERAZIONE 16 novembre 1990.

Adeguamento delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana. (Provvedimento n. 37/1990).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento CIP n. 20 del 7 agosto 1975, con il quale è stato istituito un metodo per la determinazione e la revisione del gas distribuito a mezzo rete urbana;

Visti i provvedimenti CIP n. 37 del 26 giugno 1986, n. 22 del 2 luglio 1987, n. 24 del 9 dicembre 1988, n. 13 del 3 maggio 1989, n. 19 del 17 novembre 1989, n. 7 del 16 gennaio 1990, n. 8 e n. 9 del 16 febbraio 1990, n. 18 del 23 giugno 1990 e n. 26 del 5 settembre 1990;

Vista la richiesta della SNAM di adeguamento della quota fissa del prezzo del metano di cui al punto 3.1.1 del provvedimento CIP n. 24/88;

Vista la richiesta di aggiornamento dei costi di distribuzione presentata dalle associazioni dei distributori;

Considerato che sono in corso i lavori per la ridefinizione di una metodologia tariffaria che realizzi un più esteso processo perequativo con riferimento anche agli altri combustibili e prodotti energetici alternativi;

Considerata l'opportunità di continuare a garantire al settore le necessarie fonti di finanziamento per l'ampliamento delle reti di trasporto e di distribuzione urbana del gas nonché per la realizzazione di nuove iniziative di investimento, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

Ritenuto pertanto necessario procedere ad un aggiornamento delle tariffe in maniera tempestiva ed uniforme;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e con l'applicazione del criterio stabilito al punto 3.1.6 dal provvedimento CIP n. 24 del 9 dicembre 1988, tutte le tariffe dei gas distribuiti a mezzo rete urbana aumentano di L./Mcal 0,49 (L./kWh 0,42) pari a L./m^3 4,5 per gas metano a 9,200 Mcal/m^{3}st.

Le tariffe dei gas provenienti da metano (escluso quelle da carro bombolaio) e distribuiti a mezzo rete urbana aumentano ulteriormente di L./Mcal 0,85 (L./kWh 0,73) pari a L./m^3 7,8 per gas metano a 9,200 Mcal/m^{3}st, per tener conto dell'adeguamento della quota fissa del prezzo del metano di pari entità a carico delle aziende distributrici.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, le aziende distributrici sono tenute a notificare al CIP ed ai comitati provinciali prezzi competenti i valori aggiornati delle tariffe conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

I comitati provinciali prezzi sono tenuti a vigilare sulla corretta applicazione delle soprarichiamate disposizioni.

Roma, 16 novembre 1990

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

90A4956

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla Società italiana degli autori ed editori ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1990, registro n. 14 Presidenza, foglio n. 112, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) è stata autorizzata ad acquistare come da atto in data 20 luglio 1983 del dott. avv. Nicodemo Operamolla, notaio in Roma, repertorio n. 7427, al prezzo di L. 220.000.000, un immobile sito in Roma, via Po n. 10, più cantina individuato nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Roma in ditta di De Capitani di Vimercate Francesco, per non introdotta voltura alla partita 180506, foglio 559, part. 40, sub 9, piano 2/SI - zona II, ctg. A/2, cl. 3, vani 7,5, reddito L. 6475.

90A4918

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del segretario generale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Con decreto ministeriale 15 novembre 1990 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla proposta del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha nominato il prof. Alberto Pera segretario generale dell'Autorità stessa.

90A4919

MINISTERO DEL TESORO

N. 224

Corso dei cambi del 16 novembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1115,100	1115,100	1112,40	1115,100	1115,100	1115,100	1115,350	1115,100	1115,100	—
E.C.U.	1549,800	1549,800	1549 —	1549,800	1549,800	1549,800	1549,650	1549,800	1549,800	—
Marco tedesco	754,300	754,300	754,25	754,300	754,300	754,300	754,300	754,300	754,300	—
Franco francese	223,400	223,400	224 —	223,400	223,400	223,400	223,390	223,400	223,400	—
Lira sterlina	2183,800	2183,800	2180 —	2183,800	2183,800	2183,800	2183,800	2183,800	2183,800	—
Fiorino olandese	668,760	668,760	668 —	668,760	668,760	668,760	668,750	668,760	668,760	—
Franco belga	36,533	36,533	36,58	36,533	36,533	36,533	36,524	36,533	36,533	—
Peseta spagnola	11,843	11,843	11,85	11,843	11,843	11,843	11,846	11,843	11,843	—
Corona danese	196,350	196,350	196,50	196,350	196,350	196,350	196,350	196,350	196,350	—
Lira irlandese	2022,300	2022,300	2020 —	2022,300	2022,300	2022,300	2022 —	2022,300	2022,300	—
Dracma greca	7,341	7,341	7,32	7,341	7,341	7,341	7,338	7,341	7,341	—
Escudo portoghese	8,547	8,547	8,54	8,547	8,547	8,547	8,546	8,547	8,547	—
Dollaro canadese	958,900	958,900	958 —	958,900	958,900	958,900	958,750	958,900	958,900	—
Yen giapponese	8,599	8,599	8,62	8,599	8,599	8,599	8,594	8,599	8,599	—
Franco svizzero	891,330	891,330	890,50	891,330	891,330	891,330	891,300	891,330	891,330	—
Scellino austriaco	107,240	107,240	107,10	107,240	107,240	107,240	107,241	107,240	107,240	—
Corona norvegese	192,640	192,640	193 —	192,640	192,640	192,640	192,630	192,640	192,640	—
Corona svedese	200,770	200,770	200,50	200,770	200,770	200,770	200,680	200,770	200,770	—
Marco finlandese	313,680	313,680	314 —	313,680	313,680	313,680	313,400	313,680	313,680	—
Dollaro australiano	859,550	859,550	858 —	859,550	859,550	859,550	858,800	859,550	859,550	—

Media dei titoli del 16 novembre 1990

Titolo	
Rendita 5% 1935	—
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	—
» 10% » » 1977-92	—
» 12% (Beni Esteri 1980)	—
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	—
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	—
» » » 22- 6-1987/91	—
» » » 18- 3-1987/94	—
» » » 21- 4-1987/94	—
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	—
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	—
» » » 11% 1- 1-1987/92	—
» » » 10% 18- 4-1987/92	—
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	—
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	—
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	—
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	—
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	—
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	—
» » » Ind. 18-11-1985/90	—
» » » » 1-12-1983/90	—
» » » » 18-12-1985/90	—
» » » » 1- 1-1984/91	—
» » » » 17- 1-1986/91	—
» » » » 1- 2-1984/91	—
» » » » 18- 2-1986/91	—
» » » » 1- 3-1984/91	—
» » » » 18- 3-1986/91	—
» » » » 1- 4-1984/91	—
» » » » 1- 5-1984/91	—
» » » » 1- 6-1984/91	—
» » » » 1- 7-1984/91	—
» » » » 1- 8-1984/91	—
» » » » 1- 9-1984/91	—
» » » » 1-10-1984/91	—

Titolo				Scadenza	
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1-11-1984/91	—
»	»	»	»	1-12-1984/91	—
»	»	»	»	1- 1-1985/92	—
»	»	»	»	1- 2-1985/92	—
»	»	»	»	18- 4-1986/92	—
»	»	»	»	19- 5-1986/92	—
»	»	»	»	20- 7-1987/92	—
»	»	»	»	19- 8-1987/92	—
»	»	»	»	1-11-1987/92	—
»	»	»	»	1-12-1987/92	—
»	»	»	»	1- 1-1988/93	—
»	»	»	»	1- 2-1988/93	—
»	»	»	»	1- 3-1988/93	—
»	»	»	»	1- 4-1988/93	—
»	»	»	»	1- 5-1988/93	—
»	»	»	»	1- 6-1988/93	—
»	»	»	»	18- 6-1986/93	—
»	»	»	»	1- 7-1988/93	—
»	»	»	»	17- 7-1986/93	—
»	»	»	»	1- 8-1988/93	—
»	»	»	»	19- 8-1986/93	—
»	»	»	»	1- 9-1988/93	—
»	»	»	»	18- 9-1986/93	—
»	»	»	»	1-10-1988/93	—
»	»	»	»	20-10-1986/93	—
»	»	»	»	1-11-1988/93	—
»	»	»	»	18-11-1986/93	—
»	»	»	»	19-12-1986/93	—
»	»	»	»	1- 1-1989/94	—
»	»	»	»	1- 2-1989/94	—
»	»	»	»	1- 3-1989/94	—
»	»	»	»	15- 3-1989/94	—
»	»	»	»	1- 4-1989/94	—
»	»	»	»	1- 9-1988/94	—
»	»	»	»	1-10-1987/94	—
»	»	»	»	1-11-1988/94	—
»	»	»	»	1- 1-1990/95	—
»	»	»	»	1- 2-1985/95	—
»	»	»	»	1- 3-1985/95	—
»	»	»	»	1- 3-1990/95	—
»	»	»	»	1- 4-1985/95	—
»	»	»	»	1- 5-1985/95	—
»	»	»	»	1- 5-1990/95	—
»	»	»	»	1- 6-1985/95	—
»	»	»	»	1- 7-1985/95	—
»	»	»	»	1- 8-1985/95	—
»	»	»	»	1- 9-1985/95	—
»	»	»	»	1-10-1985/95	—
»	»	»	»	1-11-1985/95	—
»	»	»	»	1-12-1985/95	—
»	»	»	»	1- 1-1986/96	—
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	—
»	»	»	»	1- 2-1986/96	—
»	»	»	»	1- 3-1986/96	—
»	»	»	»	1- 4-1986/96	—
»	»	»	»	1- 5-1986/96	—
»	»	»	»	1- 6-1986/96	—
»	»	»	»	1- 7-1986/96	—
»	»	»	»	1- 8-1986/96	—
»	»	»	»	1- 9-1986/96	—
»	»	»	»	1-10-1986/96	—
»	»	»	»	1-11-1986/96	—
»	»	»	»	1-12-1986/96	—
»	»	»	»	1- 1-1987/97	—
»	»	»	»	1- 2-1987/97	—
»	»	»	»	18- 2-1987/97	—
»	»	»	»	1- 3-1987/97	—

Titolo				Scadenza	
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 4-1987/97	—
»	»	»	»	1- 5-1987/97	—
»	»	»	»	1- 6-1987/97	—
»	»	»	»	1- 7-1987/97	—
»	»	»	»	1- 8-1987/97	—
»	»	»	»	1- 9-1987/97	—

Titolo			Tasso	Scadenza	
Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1-12-1990	—
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	—
»	»	»	11,50%	1-11-1991	—
»	»	»	11,50%	21-12-1991	—
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	—
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	—
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	—
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	—
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	—
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	—
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	—
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	—
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	—
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	—
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	—
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	—
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	—
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	—
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	—
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	—
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	—
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	—
»	»	»	12,50%	1-10-1992	—
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	—
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	—
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	—
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	—
»	»	»	12,50%	1-10-1993	—
»	»	»	12,50%	1-11-1993	—
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	—
»	»	»	12,50%	17-11-1993	—
»	»	»	12,50%	1-12-1993	—
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	—
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	—
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	—
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	—
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	—
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	—

Titolo				Scadenza	Tasso	
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	—
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	—
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	—
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	—
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	—
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	—
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	—
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	—
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	—
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	—
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	—
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	—
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	—
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	—
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	—
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	—
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	—
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	—
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	—
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	—
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	—
»	»	»	»	20-10-1989/94	10,15%	—
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	—
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	—
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M16110

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI LINGUE MODERNE DI MILANO

Facoltà di lingue e letterature straniere:

lingua e letteratura inglese.

Scuola diretta a fini speciali in relazioni pubbliche:

sociologia della comunicazione.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

patologia speciale odontostomatologica (c.l. odontoiatria e protesi dentaria).

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di farmacia:

chimica farmaceutica e tossicologica.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di magistero:

filosofia della storia.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di giurisprudenza:

diritto civile.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di architettura:

progettaziono architettonica (I annualità);
teoria dell'urbanistica (I annualità);
statica;
teoria dei modelli per la progettazione;
composizione architettonica (II annualità).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A4942

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 20 novembre 1990 e praticabili dalle ore 0 del giorno 22 novembre 1990, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.510
Benzina super senza piombo	»	1.460
Benzina normale	»	1.460
Benzina agricola	»	359
Benzina pesca e piccola marina	»	1.412
Gasolio autotrazione	»	1.115
Gasolio agricoltura	»	423
Petrolio agricoltura	»	412
Gasolio pesca e piccola marina	»	388
Petrolio pesca e piccola marina	»	378

2) *Prodotti da riscaldamento:*

Prezzi massimi per vendite superiori a 2.000 litri.

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	1.047	1.052	1.057	1.062	1.067
Petrolio (*)	»	772	777	782	787	792
Olio comb.le fluido	L./kg	619	624	629	634	639

Fasce provinciali:

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Ascoli Piceno, Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	18
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	15
Isole minori	»	23

Fino al 30 aprile 1991 le aziende distributrici al consumo sono autorizzate a maggiorare i prezzi dei prodotti da riscaldamento di L./lt 7.

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

Per consegne fino a 2.000 litri i prezzi dei prodotti da riscaldamento sono determinati dal libero mercato.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

90A4967

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di ottobre 1990, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1990, agli effetti predetti, risulta pari a più 217,6.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di ottobre 1990 rispetto a ottobre 1989 risulta pari a più 6,2 (seivirgoladue).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di ottobre 1990 rispetto a ottobre 1988 risulta pari a più 13,5 (tredicivirgolacinque).

90A4941

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.F - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via del Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990*